

R.G. n. 4415/2023

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del lavoro

Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 6.12.2023;

visto l'art. 429 c.p.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

tra

[REDACTED], con gli Avv. [REDACTED];

e

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED];

nonché



"[REDACTED] s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.05.2023 il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS e la [REDACTED] e s.r.l. formulando le seguenti conclusioni: " Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) condannare [REDACTED] S.r.l. a corrispondere in favore della ricorrente i seguenti importi: € 641,00 netti quale somma del saldo delle competenze di cui alla busta paga di dicembre 2020, aprile 2021, ottobre 2021 e novembre 2021; € 3.247,85 lordi a titolo di TFR; € 6.155,71 lordi a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto diverse dal TFR nonché dell'integrazione ai trattamento di malattia e maternità a carico del datore di lavoro; ovvero i diversi importi che risultassero dovuti all'esito di espletanda CTU tecnico contabile; 2) condannare [REDACTED] S.r.l., in solido e/o per quanto ritenuto di rispettiva competenza con l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE a corrispondere alla ricorrente i seguenti ulteriori importi: € 947,83 lordi a titolo di trattamento di malattia; € 3.064,76 lordi a titolo di trattamento maternità anticipata; € 6.940,78 lordi a titolo di trattamento maternità obbligatoria, ovvero i diversi importi che risultassero dovuti all'esito di espletanda CTU contabile con sentenza



esecutiva; con interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo; con vittoria di diritti, spese ed onorari (oltre iva e cpa e spese generali del 15%) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo la improponibilità e/o inammissibilità delle domande e chiedendo, comunque, nel merito il rigetto della domanda.

Si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande.

In via preliminare occorre occuparsi delle domande relative alla indennità di malattia e di maternità.

1. A tal proposito la Suprema Corte, nella ipotesi di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha più volte ritenuto la legittimazione passiva del solo Inps, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Infatti è stato affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa: ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo



di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997). Anche in tema di cassa integrazione guadagni, l'INPS è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 2760 del 2003). Inoltre anche l'indennità di malattia è dovuta dall'INPS e viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (01 febbraio 2022, n. 3076; Cass. n. 11296 del 2000),

Alla luce di tali condivisibili rilievi il soggetto obbligato in via esclusiva rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente con riferimento alle prestazioni previdenziali di malattia e di maternità è l'Inps. La circostanza pacifica che la società convenuta non abbia erogato in qualità di "adiectus solutionis causa" le prestazioni reclamate dalla ricorrente procedendo ugualmente al conguaglio con l'Inps con riferimento al pagamento dei contributi dovuti non incide sui profili della legittimazione passiva, in quanto, come già osservato, le indennità di malattia e di maternità sono prestazioni previdenziali: la qualità assegnata al datore di lavoro di mero



soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva. La legittimazione passiva, infatti, si radica in capo al soggetto titolare del rapporto previdenziale. Infatti, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'INPS, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017).

Peraltro la difesa della ricorrente ha depositato i certificati e la documentazione attestanti lo stato di malattia e di maternità inviati all'Ente previdenziale con riferimento ai periodi indicati nel ricorso: non vi è dunque alcuna improponibilità della domanda giudiziale per assenza di domanda amministrativa. Pertanto alla stregua dei conteggi riformulati dall'Inps ed accettati dalla difesa di parte ricorrente l'Inps è tenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di Euro 563,32 con riferimento ai periodi di malattia dal 28.03.2022 al 15.04.2022 e dal 19.04.2022 al 29.04.2022, oltre gli interessi legali dalla data della domanda amministrativa. Inoltre la difesa dell'Inps ha quantificato l'importo del trattamento di maternità a



carico dell'Istituto nella somma di € 11.266,20 (di cui € 3.505,04 a titolo di trattamento di maternità anticipata ed € 7.761,16 a titolo di trattamento di maternità obbligatoria). Parte ricorrente ha aderito a tale conteggio: per tale ragione l'Inps è tenuto, altresì, a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di Euro 11.266,20 a titolo di indennità di maternità con riferimento ai periodi temporali indicati nel ricorso, oltre gli interessi legali. I conteggi appaiono corretti e non necessitano di alcun vaglio contabile.

2. Con riferimento alle domande residue formulate dalla ricorrente sussiste la legittimazione passiva della società resistente, in quanto si tratta di domande di matrice retributiva.

In via preliminare va osservato che non sussistono dubbi sulla applicazione del CCNL Industria Tessile Abbigliamento: infatti dalla copia del contratto di lavoro depositato dalla ricorrente e dalle buste paga allegate si evince chiaramente che la ricorrente è stata assunta dalla società resistente in data 1.10.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di operaia e mansioni di addetta al taglio manuale ed inquadramento nel secondo livello del CCNL Industria Tessile Abbigliamento: per tali ragioni la eccezione sul punto sollevata dalla difesa della convenuta non solo è tardiva in quanto rilevata solo nelle note difensive finali ma è anche infondata.

La domanda di pagamento della somma netta di € 641,00 a saldo delle competenze di cui ai cedolini paga per i mesi di dicembre 2020, aprile



2021, ottobre 2021, novembre 2021, gennaio 2022 è giustificata sulla base degli importi indicati nei cedolini paga per i mesi di dicembre 2020, aprile 2021, ottobre 2021, novembre 2021 con la detrazione delle somme che la ricorrente ha dato atto di aver percepito in parziale pagamento. È pacifico che la prova del pagamento gravi sul debitore laddove il creditore ha solo l'onere di allegare e dimostrare il titolo legittimante il proprio credito.

La società convenuta, peraltro costituitasi tardivamente in giudizio e di conseguenza incorsa nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., non ha fornito alcuna prova del pagamento a saldo delle spettanze di cui ai cedolini sopra citati. La difesa di parte ricorrente ha contestato la legittimità di una trattenuta di € 255,00 che risulta nel cedolino paga per il mese di gennaio 2022 a titolo di "risarcimento danni". La convenuta aveva l'onere di costituirsi ritualmente in giudizio e di dimostrare l'asserito danno, sia nell'an che nel quantum oltre che l'imputabilità dello stesso alla ricorrente: la costituzione tardiva rappresenta un elemento ostativo alla disamina delle doglianze di parte resistente che a tal proposito sono inammissibili.

La domanda in questione deve, dunque, essere accolta nella misura dell'importo netto di Euro 641,00.

Inoltre la ricorrente ha richiesto con riferimento alla malattia le integrazioni a carico del datore di lavoro previste dall'art. 94 del CCNL Tessili industria, sia a copertura dei tre giorni di carenza assicurativa (somma pari ad € 626,67) che dell'integrazione del trattamento al 100% delle retribuzione



netta normale dovuta dal 4° al 180° giorno di malattia (somma pari ad € 602,62). Infatti nel caso di specie trova applicazione l'art. 94 del CCNL applicato: "in caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'Inps, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale". La difesa della società convenuta nella memoria di costituzione non ha sollevato alcuna contestazione specifica sulla quantificazione degli importi richiesti a titolo di integrazione del trattamento di malattia a carico del datore di lavoro, che debbono ritenersi a questo punto pacifici. Occorre ricordare a tal proposito che la mancata o generica contestazione con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018). Per tali ragioni la società convenuta è tenuta al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo lordo di € 1.228,89 (= 602,62 + 626,67) a titolo di integrazione della indennità di malattia.

Alla ricorrente spettano anche le integrazioni della indennità di maternità a carico del datore di lavoro di cui all'art. 95 del CCNL Tessili industria. Tale norma così dispone: "In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le



disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi". La somma reclamata a tale titolo è pari ad € 320,57. Anche con riferimento a tale conteggio la difesa della società resistente non ha sollevato alcuna contestazione specifica.

In disparte la considerazione sulla sussistenza della giusta causa delle dimissioni dall'Istante (la società resistente si è rifiutata di corrispondere vari emolumenti retributivi alla ricorrente, nonché di versare, in qualità di adiectus solutionis causa, le somme a titolo di indennità di malattia e di maternità), alla ricorrente spettano la somma lorda di € 4.605,85 a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto diverse dal TFR (la retribuzione ordinaria ex art. 44 del ccnl Industria Tessile Abbigliamento per i giorni lavorati nei mesi di febbraio e marzo 2022, così come indicati al capitolo 3 del ricorso introduttivo, la indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 96 del contratto collettivo indicato, la tredicesima mensilità, le festività ex art. 107 del ccnl, le ferie non godute ex art. 92, le festività non godute ex art. 91 ed i rol non goduti ex art. 55 sempre del ccnl indicato) nonché la somma lorda di € 3.247,85 a titolo di trattamento di fine rapporto. Con riferimento a tale domanda la società resistente nel punto 2 pag. 3 della memoria difensiva, pur riconoscendo che la ricorrente si è recata presso il luogo di lavoro nelle giornate di febbraio e marzo 2022



indicate al punto 3) del ricorso, afferma che “durante i mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 nei giorni in cui la lavoratrice non è stata assente per malattia, restava sostanzialmente inerte sul posto di lavoro ... il solo fatto di non essere assente dal posto di lavoro non significa (e non dimostra) il contrario”. Si tratta di allegazioni generiche e non provate anche perché la resistente si è costituita tardivamente in giudizio. Peraltro appare inverosimile che il datore di lavoro possa aver tollerato un tale comportamento omissivo senza notificare una contestazione disciplinare o comunque senza avviare alcun procedimento disciplinare. Anche in questo caso la società resistente non ha formulato alcuna contestazione specifica nella memoria di costituzione in relazione alla quantificazione degli importi richiesti da parte ricorrente. Comunque i conteggi appaiono corretti e non necessitano di alcun vaglio contabile.

Le domande della ricorrente devono essere, dunque, accolte, così come precisato nel dispositivo.

Le spese di lite tra l'istante e l'Inps devono essere compensate integralmente, in quanto, se è pur vero che l'Ente previdenziale ha la legittimazione esclusiva in materia di prestazioni previdenziali, è pur vero che la partecipazione in giudizio dell'Ente previdenziale è diretta conseguenza del comportamento del datore di lavoro che, pur obbligato, non ha versato le somme spettanti alla ricorrente a titolo di indennità di



malattia e maternità, procedendo al conguaglio fra gli importi corrispondenti ed i contributi dovuti.

Le spese di lite tra la ricorrente e la società convenuta sono liquidate in applicazione del principio della soccombenza tenendo, altresì, conto del comportamento della resistente che ha rifiutato senza alcuna valida giustificazione una ottima proposta conciliativa formulata da questo Giudice.

P.Q.M.

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED], con ricorso depositato in data 8.05.2023 nei confronti dell'INPS e della [REDACTED] s.r.l.", così provvede:

1) dichiara la legittimazione esclusiva dell'Inps con riferimento alle domande relative alla indennità di malattia e di maternità e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento nei confronti della ricorrente dell'importo lordo di Euro 563,32, a titolo di indennità di malattia e dell'importo lordo di Euro 11.266,20, a titolo di indennità di maternità, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, a far tempo dal 120° giorno successivo alla data delle domande amministrative;



2) accoglie le ulteriori domande di carattere retributivo formulate dall'istante e, per l'effetto, condanna la società resistente alla corresponsione nei confronti della ricorrente dell'importo netto di Euro 641,00, a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di dicembre 2020, aprile 2021, ottobre 2021, novembre 2021 e gennaio 2022 e dell'importo lordo di Euro 9.403,16, per gli ulteriori titoli indicati nel ricorso, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalle rispettive date di insorgenza sino all'effettivo soddisfo;

3) compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'Inps;

4) condanna, altresì, la società resistente al pagamento delle spese di lite dell'istante che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali al 15%

Milano, 6.12.2023

Il Giudice

(Luigi Pazienza)

